

Esclusioni dalla programmazione

Le seguenti attività di somministrazione sono escluse dalla programmazione prevista dalla componente commerciale del PGT e sono pertanto attivabili con la procedura di **SCIA**.

Ad esse si applicano tutte le disposizioni della parte 4^a del TUR con esclusione delle disposizioni inerenti la chiusura temporanea:

- **Somministrazione in sede del committente (catering)** – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.

- **Mensa aziendale** – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.

- **Somministrazione presso complessi ricettivi** – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.

- **Somministrazione in comunità religiose** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.

Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di tipo oratoriale in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

- **Somministrazione in Ospedali, Case di cura o di riposo, Scuole e asili infantili** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.

- **Somministrazione in Caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine** – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.

- **Somministrazione su mezzi di trasporto** – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.

- **Somministrazione all'interno di stazioni** – attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;

- **Somministrazione temporanea** – prestata in occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

Il Responsabile SUAP, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

- **Somministrazione in luoghi di intrattenimento** – attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento;
- **Somministrazione presso distributori di carburanti** – attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio;
- **Somministrazione presso locali di spettacolo** – attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo